LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 1293.

Esecuzione degli accordi cinematografici conclusi dall'Italia con la Jugoslavia il 20 gennaio 1968, la Cecoslovacchia il 25 marzo 1968, l'Austria il 24 aprile 1968, la Svezia il 24 luglio 1968, il Belgio il 15 ottobre 1970, il Brasile il 9 novembre 1970, la Francia il 12 luglio-7 agosto 1971, la Repubblica federale di Germania il 20 ottobre-9 novembre 1971 ed il Messico il 19 novembre 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla loro entrata in vigore ai seguenti accordi cinematografici:

a) Accordo sulle relazioni cinematografiche tra l'Italia e la Jugoslavia, concluso a Roma il 20 gennaio 1968;

b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista Cecoslovacca sulla coproduzione cinematografica, con allegati, concluso a Praga il 25 marzo 1968;

c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale austriaco per il regolamento dei reciproci rapporti cinematografici, concluso a Vienna il 24 aprile 1968;

d) Accordo di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia, concluso a Roma il 24 luglio 1968;

e) Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Belgio, concluso a Roma il 15 ottobre 1970;

f) Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Brasile, con scambi di note, concluso a Roma il 9 novembre 1970;

g) Scambio di note tra l'Italia e la Francia complementare allo scambio di note relativo all'equilibrio delle coproduzioni cinematografiche del 16 febbraio 1970, effettuato a Parigi il 12 luglio-7 agosto 1971;

h) Scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per la modifica dell'accordo di coproduzione cinematografica del 27 luglio 1966, effettuato a Bonn il 20 ottobre - 9 novembre 1971;

i) Scambi di note tra l'Italia e il Messico per la coproduzione cinematografica con allegato, effettuati a Città del Messico il 19 novembre 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — MATTEOTTI — BADINI CONFALONIERI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 46. — VALENTINI

DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA

Accordo di coproduzione cinematografica italo-belga
(Roma, 15 ottobre 1970)

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DEL REGNO DEL BELGIO

considerando la produzione cinematografica di qualità, sia dal punto di vista dell'arte, sia da quello dello spettacolo, un contributo al prestigio dei Paesi interessati,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Principio

Le autorità competenti dei due Paesi incoraggeranno la realizzazione in coproduzione italo-belga di film di lungo e di corto metraggio di buona qualità tecnica e di sufficiente valore artistico o spettacolare.

I film realizzati in coproduzione e ammessi al beneficio del presente Accordo sono considerati come film nazionali dalle autorità dei due Paesi.

Essi beneficiano di pieno diritto dei vantaggi che risultano in applicazione delle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate in ciascuno dei due Paesi.

Questi vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li accorda.

Condizioni particolari per i film di cortometraggio saranno stabilite congiuntamente dalle competenti autorità dei due Paesi.

Le disposizioni seguenti regolano i film di lungometraggio.

Articolo 2

Collaborazione

Gli autori di film, i collaboratori di creazione, gli interpreti ed i tecnici impiegati per la realizzazione di film di coproduzione debbono essere cittadini italiani o considerati come tali in virtù delle disposizioni legislative o regolamentari in vigore in Italia, oppure belgi o italiani che beneficiano, in virtù della regolamentazione belga, dell'aiuto all'industria cinematografica.

Per quanto concerne i cittadini di altri Paesi la loro partecipazione può essere eccezionalmente ammessa quando si tratta di interpreti di reputazione internazionale, tenuto conto delle esigenze di realizzazione dell'opera cinematografica, oppure di autori film e collaboratori principali ugualmente di reputazione internazionale.

Gli apporti di ordine artistico e tecnico dei coproduttori devono essere di massima proporzionati alla partecipazione finanziaria.

La partecipazione del coproduttore minoritario deve comportare una partecipazione effettiva artistica e tecnica proporzionata al suo apporto, e in ogni caso deve comportare:

1) un autore ed un interprete principale;

2) due tecnici per la ripresa e la registrazior suono;

3) il 20 %, salvo deroghe da determinarsi cas caso, di attori in ruoli secondari.

Per l'altro personale tecnico e per il personale tivo, i coproduttori debbono impiegare, per quant sibile, una maggioranza di elementi del Paese in svolgono le riprese.

Articolo 3

Riprese

Le riprese dei film di coproduzione debbono luogo nel territorio di uno o di ambedue i Paes traenti. Tuttavia delle deroghe possono esser messe di comune accordo se l'azione del film esigenze tecniche della sua realizzazione lo richi

Articolo 4

Copie

I coproduttori di film sono comproprietari del neg tivo ed hanno diritto di tenere o di disporre di u controtipo o di un internegativo.

Articolo 5

Partecipazioni

Gli apporti del coproduttore minoritario non devono essere inferiori al 30 % del costo del film, come risulta dal progetto preventivamente approvato dalle autorità competenti dei due Paesi.

Tuttavia per i film di un valore eccezionale e sotto riserva dell'accordo preventivo di tali autorità questa partecipazione può essere ridotta al 20 %.

Articolo 6

Mercati e proventi

La ripartizione dei proventi si effettua di massima proporzionalmente agli apporti di ciascun coproduttore.

Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi e dei mercati debbono essere approvate dalle autorità competenti dei due Paesi.

Articolo 7

Denominazione e partecipazione ai festival

I film di coproduzione debbono essere presentati con la dicitura: « COPRODUZIONE ITALO-BELGA » o « COPRODUZIONE BELGO-ITALIANA ».

Questa dicitura deve figurare in un quadro separato dei titoli di testa e obbligatoriamente nella pubblicità commerciale, in occasione della partecipazione dei film alle manifestazioni artistiche e culturali e particolarmente ai festival internazionali e in tutte le comunicazioni concernenti tali film.

I film sono presentati ai festival internazionali di comune accordo tra i coproduttori.

In caso di disaccordo questi film sono presentati dal Paese del coproduttore maggioritario. I film a partecipazione uguale sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

Articolo 8

Autorizzazioni

Le domande di autorizzazione accompagnate dai progetti di coproduzione debbono essere presentate almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese dei film, con tutta la documentazione che le competenti autorità dei due Paesi ritengono necessaria.

Tutti i contratti conclusi tra i coproduttori dei due Paesi, conformemente alle disposizioni del presente accordo, sono validi dopo l'autorizzazione di dette autorità.

Le autorizzazioni sono concesse da parte italiana, dalla Direzione generale dello spettacolo presso il Ministero del turismo e dello spettacolo e, da parte belga, dalla Direzione generale del commercio presso il Ministero degli affari economici.

Articolo 9

Coproduzioni con Paesi terzi

Le autorità dei due Paesi favoriranno, caso per caso, la realizzazione in coproduzione di film di qualità tra l'Italia e il Belgio e i Paesi con i quali l'uno o l'altro sono legati rispettivamente da accordi di coproduzione.

La partecipazione minoritaria di un Paese non può essere inferiore al 20 %.

Articolo 10

Facilitazioni

Ogni facilitazione viene accordata per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora ai film di coproduzione, così come per l'importazione o l'esportazione in ciascun Paese del materiale necessario alla realizzazione e allo sfruttamento di detti film (in particolare, la pellicola, il materiale tecnico, i costumi, il materiale scenografico, il materiale di pubblicità).

Articolo 11

Esame degli apporti

La situazione di equilibrio sull'insieme delle partecipazioni finanziarie, artistiche e tecniche fra i due Paesi coproduttori sarà esaminata annualmente dalla commissione mista, prevista all'articolo 13.

Il bilancio dei trasferimenti finanziari sarà egualmente accertato al fine di rispettare l'equilibrio tra i due Paesi.

Articolo 12

Trasferimento di valuta

Ogni trasferimento di valuta che risulta dall'applicazione del presente accordo viene effettuato conformemente alle disposizioni vigenti nei due Paesi.

Il saldo eventuale della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di sessanta giorni a partire dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per ottenere la o le versioni del Paese minoritario.

La non osservanza di questa norma comporta la perdita del beneficio della coproduzione.

Articolo 13

Commissione mista

Per seguire e facilitare l'applicazione del presente accordo e per suggerire all'occorrenza delle modifiche, è istituita una commissione mista, composta da funzionari ed esperti designati dalle autorità competenti dei due Paesi.

La commissione si riunisce, alternativamente in Italia e nel Belgio, almeno una volta all'anno e inoltre su richiesta di una delle Parti contraenti.

Articolo 14

Validità

Il presente accordo entra in vigore alla data della sua firma e sostituisce l'accordo del 28 ottobre 1961.

Esso è valido per due anni e sarà rinnovabile per identici periodi per tacita riconduzione, salvo denuncia da parte di una delle Parti contraenti, tre mesi prima della sua scadenza.

FATTO a Roma il 15 ottobre 1970, in due originali, ciascuno redatto nelle lingue italiana, francese e olandese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
del Regno del Belgio
F. X. VAN DER STRATEN-WAILLET

Per il Governo
della Repubblica italiana
Angelo SALIZZONI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA